

Cass., civ. sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1901

Con il secondo motivo, si deduce la violazione di nome di diritto con riferimento all'art. 1385 c.c. nel quale si sostiene che, domandata l'esecuzione specifica di un contratto con risarcimento del danno, l'azione non potrebbe essere trasformata in azione di recesso ex art. 1385 comma II c.c. con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta.

Con riferimento a questo secondo motivo di ricorso si deve osservare quanto segue.

Questa Corte ha già affermato che non costituisce domanda nuova quella di recesso con ritenzione della caparra, valendo al riguardo il diverso principio per il quale nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, che abbia agito per l'esecuzione del contratto, può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, nel corso del giudizio, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", poiché tale modificazione della originaria istanza costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento (v. Cass. 24/11/2011 n. 24841 Ord.; Cass. 23/9/1994 n. 7644).